

bilmente con le esigenze di servizio, di permessi anche di breve durata che andranno detratti dalla Banca Ore.

Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.

Art. 67

Banca Etica Solidale

Viene concordata la costituzione, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2022 a titolo sperimentale, della Banca Etica Solidale.

Istituto con il quale i lavoratori, in un'ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive di cui al successivo punto a) monetizzabili e/o i permessi maturati. Al 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria di cui all'art. 50 confluirà nella suddetta Banca Etica Solidale. Detta riduzione non si applica agli assunti di cui all'art. 80.

Il corrispondente importo economico lordo dei permessi così ceduti, valorizzati in base alla retribuzione in atto al momento della cessione, sarà accantonato nella predetta Banca Etica Solidale, e sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità che seguono.

Fatta eccezione per i costi amministrativi di gestione della suddetta banca, la cessione delle ferie e delle ore in Banca Etica Solidale non deve comportare alcun onere o spesa aggiuntiva per l'Ente.

I dipendenti interessati, mediante sottoscrizione di un apposito modulo disponibile presso l'ufficio dell'ente, dichiareranno la volontà libera ed irrevocabile di donare un determinato numero di giorni/ore individuali maturati e non goduti al 31.12 dell'anno precedente l'atto di donazione, indicando esattamente, per ciascuna tipologia di istituto, il numero delle giornate e delle ore che il dipendente intende donare per l'anno di riferimento.

Gli istituti che possono confluire nella Banca Etica Solidale sono:

- a) le ferie di cui all'art. 55 per la quota che supera il numero minimo non disponibile e monetizzabile previsto dal D.Lgs n.66/2003 ossia oltre le 24 giornate annue, pari a 2 giornate.
- b) i permessi per riduzione orario di lavoro di cui all'art. 50 che alla data del 31-12 di ciascun anno risultino non goduti ed accantonati a Banca Ore;
- c) le ore per festività coincidenti con la domenica di cui all'art. 54 accantonate a Banca Ore;
- d) ERMT ed istituti similari
- e) la Banca Ore di cui all'art. 66

Il corrispondente importo economico lordo di quanto ceduto, valorizzato in base alla retribuzione in atto al momento della cessione, sarà accantonato nella predetta Banca Etica Solidale. In ogni caso, le quote cedibili di cui all'elenco che precede, sono quelle accantonate per le quali non sia già stata versata la contribuzione previdenziale.

Le quote orarie cedute e confluite nella Banca Etica Solidale sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dai dipendenti cedenti al momento della cessione; il valore

monetario complessivo così determinato sarà diviso per la retribuzione oraria del dipendente fruitore, al fine di definire il numero di ore di permesso che saranno fruito dal lavoratore beneficiario.

Sono fatti salvi gli accordi eventualmente sottoscritti al secondo livello sulla stessa materia.

DIPENDENTI BENEFICIARI (che possono richiedere la fruizione delle ore della Banca Etica Solidale).

Possono essere dipendenti beneficiari della Banca Etica Solidale coloro per i quali si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) necessità di assentarsi dal lavoro per l'assistenza dei figli, del coniuge o assimilati ai sensi delle vigenti leggi, o degli altri parenti o affini di primo grado (genitori) che versino in gravi condizioni di salute;
- b) non siano state già accolte per le stesse necessità altre richieste nei 12 mesi precedenti; sono fatti salvi i casi di particolare gravità;
- c) non abbiano a disposizione, al momento della richiesta, più di 24 ore di istituti individuali retribuiti residui (a titolo esemplificativo: ferie, permessi, ore assistenza parenti con disabilità – l. 104/92 – di maturazione dell'anno ecc.).

Il dipendente che si trova nelle condizioni di necessità di cui sopra, può presentare all'Ente richiesta di accesso alle ferie e/o alle ore solidali in misura massima di 6 mesi annui, documentando la sussistenza delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, o accreditata, o convenzionata. In assenza di ulteriori richieste sarà possibile la fruizione delle ore disponibili in eccedenza rispetto al limite massimo stabilito.

La fruizione delle ore di cui sopra potrà essere sospesa o non concessa a seguito di situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza, solo dopo aver esperito tutti i richiami ordinari.

Per la fruizione delle ferie di cui al punto a) precedente valgono, per quanto applicabili, le norme di cui all'art. 55.

Gli Enti e le Istituzioni informeranno i dipendenti dell'avvenuta attivazione della Banca Etica Solidale, con le relative istruzioni operative; in tal senso, gli Enti e le Istituzioni comunicheranno al personale lo specifico regolamento attuativo allegato 5.

Art. 68

Aspettativa non retribuita

Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne facciano richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell'arco della vigenza contrattuale e comunque con un limite non inferiore a tre mesi. Diverse durate potranno essere concordate a livello aziendale.